

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per il servizio di supporto tecnico logistico necessario per garantire l'efficienza operativa e per mantenere il controllo di configurazione di n. 8 elicotteri OH -500C in dotazione all'Arma dei Carabinieri a cura della ditta " _____ " di _____.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZI UNITARI

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di supporto tecnico logistico necessario per garantire l'efficienza operativa e per mantenere il controllo di configurazione di n. 8 elicotteri OH-500C in dotazione all'Arma dei Carabinieri, per importo complessivo di **€ 6.824.380,00** (**seimilioniottocentoventiquattromilatrecentoottanta/00**) (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633).

Tale servizio comprende:

- la fornitura delle parti di ricambio, elencate nell'allegato "A" del capitolato tecnico;
- le attività tecniche e di manutenzione programmata, elencate nell'allegato "B" del capitolato tecnico;
- gestione EIRC e Mantenimento basi, elencate nell'allegato "B" del capitolato tecnico;
- gestione come Ditta Responsabile di Sistema, indicata in allegato "B", incluso aggiornamento delle pubblicazioni tecniche elencate nell'allegato "C" del capitolato tecnico;
- gli interventi manutentivi correttivi, di riparazione e di assistenza tecnica, da eseguirsi sia presso gli stabilimenti dell'operatore economico sia presso i reparti di volo dell'Arma Dei Carabinieri.

Per le suddette prestazioni saranno applicati i seguenti prezzi/sconti/maggiorazioni:

- a. fornitura di parti di ricambio, di cui all'allegato "A" al capitolato tecnico:**
- prezzo di listino ufficiale della DRS vigente alla data della richiesta formulata via P.E.C. dall'A.D, al netto dello sconto percentuale dello =====%,

offerto in gara.

Le parti di ricambio dovranno essere di nuova costruzione. In caso di documentata indisponibilità di parti di ricambio nuove entro i termini ritenuti accettabili dall'Arma, la Ditta potrà proporre la fornitura di materiale revisionato con LIC e LOF pari al 100% (o DUR zero), o riparato se trattasi di materiale on condition.

Per eventuali materiali riparati si dovrà provvedere a valutazione tecnico-economica di prezzo e stima da parte di una apposita Commissione.

Per i materiali soggetti a shelf life, il prezzo verrà calcolato secondo le seguenti regole:

- prezzo pieno, se la vita calendariale utile residua è superiore al 70% del valore massimo;
- 75% del prezzo pieno, se la vita calendariale utile residua è compresa tra il 50,00 % e il 69,99% del valore massimo;
- 50% del prezzo pieno, se la vita calendariale utile residua è compresa tra il 30,00% e il 49,99% del valore massimo;
- 25% del prezzo pieno, se la vita calendariale utile residua è inferiore al 30%.

Negli ultimi due casi, tuttavia, il materiale potrà essere accettato dall'A.D. solo dopo valutazione tecnico/economica da parte di apposita Commissione all'uopo nominata.

Per la fornitura di tutti le parti di ricambio, saranno applicate le seguenti maggiorazioni:

- margine industriale come da costi orari aziendali approvati dalla DAAA;
- material handling come da costi aziendali approvati dalla DAAA;
- dazi doganali: ove previsti materiali di provenienza extra UE, variabili secondo categoria merceologica;

- spese di trasporto ed assicurazione comprensive di imballo, per item di fornitura: 2% per paesi Europa e 2,50% per paesi extra Europa.

Nel caso di parti di ricambio inviate in riparazione/revisione, sia che si tratti di quelle prelevate dagli elicotteri in lavorazione che di quelle provenienti dai magazzini dell'Arma, le spese di trasporto ed assicurazione sostenute dall'operatore economico saranno ristrate, sulla base di valore del bene trasferito, come di seguito descritto:

- 2,75% del 60%, per materiale di valore inferiore a € 200.000,00;
- 1,75% del 60%, per materiale di valore da € 200.000,00 a € 500.000,00;
- 1,00% del 60%, per materiale di valore superiore a € 500.000,00.

Qualora emergesse la necessità di disporre di componenti non di uso comune e non contemplati nel listino allegato A del capitolato tecnico, a richiesta dell'Amministrazione, l'operatore economico dovrà formulare un'offerta da sottoporre a valutazione di congruità da parte di apposita commissione, secondo le modalità meglio specificate nel capitolato tecnico allegato.

b. attività di manutenzione programmate di cui all'Allegato "B" del capitolato tecnico.

- Ispezione 300 ore/annuale cellula e motore: € =====(=====);
- Ispezione 300 ore/6 mesi compressore motore: € =====(=====);
- Ispezione 100 ore: € =====(=====);
- Trasmissione R/P: € =====(=====);
- Piatto oscillante: € =====(=====);
- Mozzo R/P: € =====(=====);
- Trasmissione R/C: € =====(=====);
- Ruota Libera: € =====(=====);
- Starter generatore: € =====(=====);
- Gancio Baricentrico: € =====(=====);

Tutti i materiali necessari per l'esecuzione delle suddette manutenzioni, quelli revisionati, le minuterie ed i materiali di consumo, si considerano

inclusi nei suddetti prezzi.

c. gestione EIRC e Manutenimento Basi: prezzo di aggiudicazione pari ad €
 =====(=====);

d. gestione come Ditta Responsabile del Sistema, incluso aggiornamento delle pubblicazioni tecniche, di cui all'Allegato "C" del capitolato tecnico: prezzo di aggiudicazione pari ad € =====(=====) (valore al netto dello sconto percentuale dello ____ %, offerto in gara). ;

e. interventi manutentivi correttivi, di riparazione e di assistenza tecnica: ai fini della determinazione del valore di tali prestazioni, l'Amministrazione richiederà di volta in volta all'operatore economico - a mezzo PEC - la presentazione di un'offerta contenente:

- la descrizione tecnica delle operazioni da eseguire, con la relativa specifica tecnica di riferimento;
- i termini di tempo massimo di presentazione a verifica di conformità;
- il termine di validità del preventivo.

L'operatore economico dovrà provvedere alla presentazione dei suddetti preventivi **entro 20 (venti) giorni solari**, decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della richiesta da parte dell'A.D., tenendo conto:

- dei prezzi delle parti di ricambio, determinati come esplicitato alla precedente lettera a.;
- dei costi orari aziendali e della eventuale diaria/trasferta per interventi presso i Reparti dell'Arma, approvati dalla D.A.A.A., in aderenza a quanto disciplinato nella Direttiva SGD-G-023 "Analisi dei costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare" del Ministero della Difesa SGD/DNA.

L'offerta, come sopra determinata, dovrà essere sottoposta a valutazione di congruità da parte di apposita commissione, all'uopo nominata.

Nel caso di prestazioni manutentive da eseguirsi presso sedi esterne a quelle della Ditta, verrà riconosciuto un importo forfettario di €. 500,00 per le spese di viaggio (pedaggi autostradali, carburante/rimborso chilometrico, biglietti aerei/ferroviari/navi/autonolo), da corrispondere una sola volta (andata/ritorno) indipendentemente dalla durata dell'intervento, dai viaggi resisi effettivamente necessari per completare l'intervento, per ogni gruppo composto da 1 a 4 tecnici.

L'Accordo Quadro è stipulato con un solo operatore economico, ai sensi del comma 4 dell'art. 58 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Scopo del presente Accordo Quadro è fissare i limiti e le condizioni degli atti di adesione attuativi basati su di esso, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Pertanto, senza nuovo confronto competitivo, l'A.D. richiederà all'operatore economico i relativi servizi come sopra descritti, stipulando appositi atti di adesione attuativi, in base alla disponibilità dei fondi, alle esigenze dell'Amministrazione ed entro i limiti e condizioni fissati nell'accordo quadro stesso e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Detti atti di adesione saranno stipulati dal Funzionario Delegato del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare e dovranno rispettare i requisiti/condizioni contrattuali del presente accordo quadro, del capitolato tecnico allegato che ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 2

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente accordo quadro vengono osservate le norme in vigore nonché le seguenti:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);

- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;

- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture", secondo le previsioni di cui all'art. 225, co.6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegare al presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni di seguito riportate, nonché la normativa tecnica di settore, espressamente richiamata nel capitolato tecnico.

ARTICOLO 3

REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo del contratto di cui all'art.1, i prezzi saranno aggiornati, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, nella misura dell'80 (ottanta) per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

L'istanza per ottenere la revisione dei prezzi dovrà essere inviata esclusivamente - a mezzo PEC - all'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale (crm40179@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it).

L'operatore economico ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

L'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale, avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza, verificando, sulla base degli indici di cui al comma 2, l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sul contratto.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664

del Codice Civile.

ARTICOLO 4

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo del presente accordo quadro è di **€ 6.824.380,00 (seimilioniottocentoventiquattromilatrecentoottanta/00)** (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633).

Il presente Accordo Quadro è fonte di obbligo a contrarre i discendenti atti di adesione attuativi in capo all'operatore economico, mentre non è fonte di medesimo obbligo in capo all'A.D; pertanto l'operatore economico non avrà nulla a pretendere qualora, alla scadenza naturale dell'Accordo Quadro medesimo, l'importo globale degli atti di adesione attuativi stipulati non avrà raggiunto il valore massimo sopraindicato.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha una durata di **48 (quarantotto) mesi** a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica - effettuata esclusivamente a mezzo pec - all'operatore economico, da parte dell'A.D., dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo Quadro a cura dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabili.

Tale durata costituisce il termine ultimo entro il quale l'A.D. potrà procedere all'affidamento dei singoli appalti specifici (atti di adesione attuativi).

L'accordo quadro si intenderà comunque esaurito, in data antecedente, in caso di raggiungimento del valore economico complessivo dello stesso, previsto all'art. 4.

Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione dell'accordo quadro, senza che lo stesso sia stato approvato, l'operatore economico può liberarsi dagli impegni assunti con istanza motivata inoltrata all'A.D.. Tale istanza rimane comunque priva di effetti se, prima che pervenga all'A.D., il decreto di approvazione sia

stato già emesso. In ogni caso, il contraente dichiarato sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.

In caso di mancata approvazione dell'Accordo Quadro l'operatore economico ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate a titolo di spese contrattuali.

ARTICOLO 6

TERMINI DI ADEMPIMENTO

Le modalità, i termini e le condizioni di erogazione delle prestazioni da parte della ditta sono quelli indicati nel capitolato tecnico allegato.

L'operatore economico dovrà presentare a verifica di conformità:

- a. **la fornitura di parti di ricambio, di cui all'allegato "A" del capitolato tecnico:** entro i termini di fornitura della DRS, decorrenti dal giorno successivo alla ricezione da parte dell'operatore economico - esclusivamente a mezzo P.E.C - dell'ordinativo attuativo;
- b. **le attività di manutenzione programmata di cui all'allegato "B" del capitolato tecnico:** entro i termini previsti dall'allegato B del capitolato tecnico, decorrenti dal giorno successivo a quello della consegna dell'aeromobile all'operatore economico, ovvero da quello successivo alla ricezione - esclusivamente a mezzo PEC- dell'ordinativo attuativo da parte dell'A.D, qualora l'aeromobile fosse già disponibile presso la ditta.
La restituzione dei materiali riparati/revisionati dovrà essere effettuata dall'operatore economico entro 10 (dieci) giorni solari, decorrenti da quello successivo alla ricezione della comunicazione via P.E.C. dell'avvenuta favorevole verifica di conformità, secondo le modalità stabilite dall'A.D.;
- c. **gestione EIRC e Manutenimento Basi:** annualmente decorrente dal giorno successivo alla ricezione da parte dell'operatore economico - esclusivamente a mezzo P.E.C.- dell'ordinativo attuativo;
- d. **l'aggiornamento delle pubblicazioni tecniche, di cui all'Allegato "C" del capitolato tecnico:** annualmente decorrenti dal giorno successivo alla

ricezione da parte dell'operatore economico - esclusivamente a mezzo P.E.C.- dell'ordinativo attuativo.

- e. **gli interventi manutentivi correttivi di riparazione e attività di assistenza tecnica**, previsti per prestazioni manutentive correttive non pianificabile. Tale evenienza potrà essere riscontrata nel corso della manutenzione programmata effettuata dalla ditta contraente, che dovrà darne tempestiva comunicazione all'Arma. Ai fini della determinazione del valore di tali prestazioni manutentive, che saranno regolamentate da ordinativi attuativi ad hoc, l'Arma richiederà alla ditta la presentazione di un preventivo di spesa contenente, tra l'altro, anche il termine massimo di presentazione a verifica di conformità, che decorrerà dal giorno successivo alla ricezione da parte dell'operatore economico - esclusivamente a mezzo PEC - dell'ordinativo attuativo da parte dell'A.D.

L'operatore economico dovrà garantire, nel rispetto dei termini di approntamento a verifica di conformità, l'esecuzione di tutte le prestazioni previste nel capitolato tecnico su un minimo di quattro elicotteri in contemporanea, presso le proprie sedi.

L'operatore economico è tenuto a comunicare - mediante Posta Elettronica Certificata - almeno 5 (cinque) prima dei termini sopra indicati, al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), all'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale (crm40179@pec.carabinieri.it) e all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) la data di approntamento alla verifica di conformità. La stessa sarà eseguita da apposita Commissione, con le modalità indicate nel capitolato tecnico, nel luogo concordato tra l'Arma e l'operatore economico ovvero presso gli stabilimenti dell'operatore economico, qualora trattasi di elicotteri in manutenzione presso detta sede.

Eventuali scioperi delle maestranze presso l'operatore economico, purché

denunciati e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'A.D., daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, quelli cioè che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti dell'operatore economico per ferie. Al riguardo l'operatore economico è tenuto a dare preventiva comunicazione, allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

L'A.D., anche in caso di maggiore durata del periodo di chiusura degli stabilimenti (che dovrà comunque essere comunicato) non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire all'Ente stipulante degli atti di adesione attuativi, prima dell'inizio del periodo di chiusura degli stabilimenti, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

ARTICOLO 7

RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato a verifica di conformità l'operatore economico potrà:

- ripresentare a verifica di conformità gli elicotteri, o qualora trattasi di accessori o sottoinsiemi, altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato, entro un termine da concordare con L'A.D. Il nuovo termine, che decorre dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto della Commissione di verifica di conformità, non potrà

essere comunque superiore alla metà di quello previsto nel presente accordo quadro per la presentazione a verifica di quanto rifiutato;

- riproporre, in alternativa, entro 30 (*trenta*) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione di verifica di conformità, quanto già verificato con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o avarie riscontrate.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 6 dell'accordo quadro. Verranno pertanto applicate le penali di cui all'art. 11 - let. b. in caso di supero dei termini a scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica di conformità a quella di comunicazione della verifica di conformità negativa.

ARTICOLO 8

MODIFICHE E VARIANTI

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, ex art. 120 comma 9 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni stabilite dal presente accordo quadro, fino alla concorrenza del quinto del valore complessivo di cui all'articolo 1. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Fermo quanto sopra, e ferma la disciplina della revisione dei prezzi di cui all'art. 3, se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 15 novembre 2012 n. 236.

ARTICOLO 9

GARANZIA

L'operatore economico garantisce la fornitura delle parti di ricambio, nonché le prestazioni ed i componenti riparati o revisionati previsti dal capitolato tecnico è per n. 200 FH di funzionamento ovvero per n. 12 (dodici) mesi dalla data di consegna all'A.D, a seconda di quale dei due eventi si verifichi prima. La garanzia viene prestata dall'operatore economico, di norma, presso i propri stabilimenti. Nel caso in cui l'A.D, in alternativa, richieda all'operatore economico che l'intervento in garanzia sia effettuato presso il reparto di volo, gli oneri relativi alle spese di viaggio e trasferta dei tecnici saranno a carico dell'A.D.

La garanzia consiste nella rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose, come specificato nel capitolato tecnico allegato.

L'A.D dovrà comunicare - tramite PEC- all'operatore economico i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla constatazione dei difetti stessi. La ditta ha l'obbligo di provvedere alla rimessa in efficienza o reintegrazione delle parti difettose entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della chiamata in garanzia. Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, essi saranno concordati di volta in volta.

Eventuali spese - di qualunque natura - connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, svolte presso gli stabilimenti dell'operatore economico, sono a totale carico dell'operatore economico.

Il materiale rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare verifica di conformità.

Il tempo intercorso dalla notifica dell'avaria al giorno di ripresentazione dei materiali/lavorazioni alla verifica di conformità, comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia per un uguale numero di giorni. L'interruzione del periodo di garanzia verrà verbalizzato.

Per le parti rimesse in efficienza o reintegrate decorre, dal momento della consegna, altro identico periodo di garanzia.

Ove l'operatore economico non provveda, nel termine prescritto, alla sostituzione delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia ed alla conseguente rimessa in efficienza saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 11.

ARTICOLO 10

CAUZIONE

1. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, l'appaltatore presta apposita cauzione n. _____ in data _____ rilasciata da _____ di € _____, pari al 2% I.V.A. esclusa dell'importo di cui all'articolo 4.
2. A garanzia della regolare esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dall'Atto di Adesione, all'atto della stipula con il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, l'appaltatore presterà apposita cauzione di importo pari al 10% dell'importo di detto Atto di Adesione.
3. Sulla garanzia di cui al comma 2 si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 117, co.2 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36.
4. Le predette garanzie prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'espreso impegno del garante a pagare le somme dovute - senza eccezione alcuna - entro quindici giorni dalla semplice richiesta, scritta, dell'Amministrazione, prescindendosi da pronuncia giudiziaria e da altre specifiche formalità.
5. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 saranno svincolate nei termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

PENALITA'

In caso di ritardi o di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini previsti dal presente capitolato amministrativo e/o dal capitolato tecnico allegato, l'operatore economico riconosce all'A.D. il diritto di applicare le seguenti penalità:

a. Ritardo nella presentazione alla verifica di conformità ovvero nella riconsegna all'esito della verifica di conformità di cui all'art. 6 lett.b), nonché ritardo nell'effettuazione degli interventi in garanzia di cui all'art.9.

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sull'importo delle prestazioni oggetto di ritardo.

b. In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità (art. 7 del presente accordo quadro).

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille, da calcolarsi sul valore della prestazione verificata sfavorevolmente ed in relazione al tempo intercorso dalla data di comunicazione a mezzo PEC della decisione di rifiuto della Commissione del materiale presentato a verifica alla data di esito favorevole della stessa.

Ai fini dell'applicazione della penale, dal suddetto periodo, saranno scomputati i giorni residuali nel caso in cui l'operatore economico abbia approntato alla verifica di conformità il materiale in anticipo rispetto ai tempi previsti.

c. Ritardo nella presentazione dei preventivi di cui al para.11 del capitolato tecnico.

Verrà applicata, per preventivi di importo:

- fino a € 100.000,00, una penalità pari allo 0,3 per mille del valore del preventivo, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini concessi dall'A.D.
- superiore a € 100.000,00, una penalità pari all'1 per mille del valore del preventivo, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini concessi

dall'A.D.

In entrambi i casi la penalità non potrà superare il 10% dell'ammontare del preventivo.

d. Mancata esecuzione o ritardo nell'adempimento degli obblighi del contraente nei confronti delle indicazioni riportate al successivo art. 21.

Comporterà una penalità di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti. L'inadempienza o il ritardo non dovranno comunque pregiudicare la data di consegna dei materiali oggetto del presente accordo quadro.

In caso di ulteriori eventuali inadempienze relative alle prescrizioni del capitolato tecnico sarà applicata, per ogni inadempienza, una penalità da € 50,00 ad € 500,00, che sarà valutata da apposita Commissione.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate al Servizio Amministrativo ed all'Ufficio Logistico del Raggruppamento Aeromobile Carabinieri di Pratica di Mare - pena decadenza - entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione - a mezzo PEC - con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penalità pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione - valutatane la gravità - procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

Le penalità per ritardo nell'approntamento alla verifica di conformità, nella riconsegna all'esito della verifica di conformità, nel riapprontamento a verifica di conformità in caso di esito sfavorevole della stessa, per ritardo nella emissione dei preventivi, nonché per ritardo nell'adempimento degli

obblighi previsti dal successivo art. 20, saranno trattenute sui pagamenti. Le penalità concernenti ritardi nell'esecuzione delle prestazioni di assistenza in garanzia saranno trattenute - ove possibile- sui pagamenti ovvero dovranno essere corrisposte dalla ditta al Servizio Amministrativo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare che provvederà a versarle in Tesoreria, ovvero potranno essere versate direttamente dalla ditta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al Capo XVI, Capitolo 3580 - "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari" del bilancio dello Stato, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, fornendo la relativa quietanza al suddetto Servizio Amministrativo.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, il pagamento verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari, dal Servizio Amministrativo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, con l'accreditamento della somma a favore dell'operatore economico sul c/c bancario n. _____ - appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche - presso la _____ Codice ABI _____ Codice CAB _____ BIC _____ IBAN _____ dopo la favorevole verifica di conformità delle prestazioni, l'assunzione in carico dei materiali (*qualora prevista e se necessaria alla luce della normativa vigente in materia*) e dietro emissione di regolari fatture.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") - introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - all'operatore economico sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in

fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

Le fatture dovranno essere trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), al **Servizio Amministrativo del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare**, identificato con il Codice Univoco Ufficio (IPA) _____ e dovranno indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario ed il codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- il Codice Unico di Progetto (CUP), laddove previsto;
- il codice IBAN relativo al c/c bancario dedicato riportato nel presente accordo quadro, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP), non consentirà il pagamento delle fatture.

Per tutti i pagamenti, ad esclusione di quello "a saldo", la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore a € 5.000,00, l'A.D. procederà alle verifiche previste - *in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602* - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva

(D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, potrà variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 13 e 14 del presente accordo quadro. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali della ditta, quando anche pubblicate nei modi di Legge, la ditta s'impegna a darne tempestiva notifica al Servizio Amministrativo del Raggruppamento Aeromobile Carabinieri di Pratica di Mare, oltre che al Centro Unico Contrattuale ed all'Ufficio Approvvigionamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo quadro, vantati dalla ditta nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel capitolato tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al

cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili alla ditta cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.D. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione la ditta dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte della ditta cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

E' fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

È fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (*somme relative a residui passivi perenti*), la ditta, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza.

ARTICOLO 13

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla Legge n. 13 agosto 2010, n.136 e s. m. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente accordo quadro.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente accordo quadro sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Inoltre, qualora nel corso delle attività di manutenzione programmata, si evidenzi la necessità di interventi correttivi il cui valore, ad insindacabile giudizio dell'Arma, renda l'aeromobile di non più conveniente sostenibilità logistica, l'Arma potrà risolvere unilateralmente il relativo atto di adesione attuativo. In tale caso all'operatore economico verrà riconosciuto il pagamento delle prestazioni eseguite, calcolato su base percentuale allo stato avanzamento lavori, da determinarsi in contraddittorio con l'operatore economico e rilevabile dalla documentazione tecnica.

ARTICOLO 15**OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'operatore economico si obbliga ad:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente accordo quadro.

ARTICOLO 16**SUBAPPALTO**

(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta, è

ammesso il subappalto nei termini e limiti indicati dall'art. 119 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

ARTICOLO 17

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico -ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, m. 36 Nei sessanta giorni solari successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. 159/2011.

ARTICOLO 18

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Accordo Quadro, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D., finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli organi di controllo.

ARTICOLO 19

DECADENZA DEI DIRITTI

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico ritenga spettargli in dipendenza del presente accordo quadro, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla data di liquidazione finale dell'accordo quadro medesimo.

ARTICOLO 20**SPESE INERENTI ALL'ACCORDO QUADRO**

L'operatore economico contraente nel formulare il prezzo del servizio ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'operatore economico;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Al presente atto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18, co.10 e il relativo Allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D.lgs 31 marzo 2023 n. 36.

Il relativo onere sarà a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, ed è assolto secondo le indicazioni contenute nella circolare 22/E in data 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

Sono altresì soggetti a bollo, fin dall'origine, compatibilmente con quanto indicato nell'articolo 2 dell'allegato I.4 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, i documenti indicati nella risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia

delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

ARTICOLO 21

CODIFICAZIONE

1. (Requisito di codificazione)

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale.

Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici CEODIFE dell'Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall'Organo Centrale di Codificazione (OCC).

Per l'Ente Appaltante il codice **CEODIFE** dell'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è **900058**.

I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s'impegna a fornire, sono composti da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e relativi codici a barre (CAB).

2. (SPLC - Spare Part List for Certification)

Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all'Ente Appaltante, entro 30 (trenta)giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale, una lista di articoli da codificare Spare Part List for Codification - SPLC.

L'Ente Appaltante, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l'Ente Logistico (EL)/Organo Codificatore (OC) di FA e l'OCC.

Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero già codificati.

Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida

al Sistema di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number principale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell'Ente Governativo responsabile dell'emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secondario/i (cioè quello dei Fornitori).

La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di produzione estera.

La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all'Ente Appaltante e da quest'ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo come previsto nei successivi art. 3, 4, 5, all'inserimento dei dati sul Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall'OCC tramite il link ufficiale www.siac.difesa.it

3. (Liste di Screening)

Al fine di consentire all'OCC le attività di "Screening", ovvero di verifica dell'eventuale esistenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, non oltre 10 (dieci) giorni dall'approvazione della lista SPLC di cui all'Art. 2, dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differenziandole tra liste nazionali ed estere.

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine

massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art.10.

A seguito della validazione dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Screening.

L'OCC potrà comunque richiedere all'EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

4. (Liste di Codifica)

Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito dello Screening di cui all'Art. 3, per gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all'Ente Appaltante e all'OCC, tramite SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale.

I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

5. (Liste di Screening e Codifica)

Su richiesta dell'Ente Appaltante, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) giorni dalla approvazione della SPLC di cui all'Art. 2.

Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 (quest'ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria documentazione tecnica).

Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già

codificati.

L'Ente Appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codificativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 10 (dieci) giorni per validare o per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta.

Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall'Ente Appaltante entro un massimo di 5 (cinque) giorni.

Tale processo può essere reiterato sino a quando l'Ente Appaltante non ritenga soddisfatto il requisito contrattuale. I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D, saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 10.

A seguito della validazione da parte dell'Ente Appaltante, o trascorso il termine previsto in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, l'OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, al completamento delle attività di Codifica con l'assegnazione dei NATO STOCK NUMBERS (NSN), dandone informazione all'Ente Appaltante, al Contraente e all'EL/OC di Forza Armata.

L'OCC potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico amministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa.

6. (Codificazione di origine estera)

Per consentire all'AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell'attesa di completare l'iter codificativo tramite l'ufficio estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi (assegnati dall'ufficio estero competente).

In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici esteri competenti.

L'OCC comunicherà all'Ente Appaltante e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

L'Ente Appaltante comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle stesse.

7. (Flusso Dati e Corrispondenza)

L'immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC.

8. (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 "Guida al Sistema di Codificazione NATO" emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.difesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presentare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposizione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-amministrativi L07.

9. (Collaudo e Accettazione d'Urgenza)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

L'Ente Appaltante può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria, fermo restando che l'attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti contrattuali. Il

saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti gli articoli individuati.

10. (Penali e garanzie)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui agli Art. 2, 3, 4, 5 saranno sommati e considerati come unico termine complessivo.

Il ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'Art. 11 (Penalità) dell'Accordo Quadro.

Nell'ambito della garanzia contrattuale, l'Ente Appaltante potrà richiedere al Contraente tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative.

ARTICOLO 22

DIRITTO DI RECESSO

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 - si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto accordo quadro siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà

comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ARTICOLO 23

SPESE DI PUBBLICITA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, dell'art. 225 comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 e D.M. 2 dicembre 2016 Del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "post informazione", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione, inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari"*. Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento potrà avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da

eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

ARTICOLO 24

BREVETTI

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o processo di fabbricazione per ottenerli ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto dell'accordo quadro, resta a carico solo ed esclusivo dell'operatore economico. L'operatore economico s'impegna di rilevare formalmente l'A.D. da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chicchessia avanzata a qualsiasi titolo o ragione.

ARTICOLO 25

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati all'art.6, lo stesso dovrà informare **senza ritardo** l'Amministrazione, facendo pervenire - esclusivamente a mezzo PEC - all'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale (crm40179@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c..

Si precisa che:

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;
- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente contratto;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati;
- d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza

maggior", dovendo l'operatore economico dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico.

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggior", potrà:

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;
- disporre la sospensione del servizio, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione il termine di esecuzione di cui all'art. 6 ricomincerà a decorrere.

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico - effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

L'operatore economico che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica - effettuata esclusivamente a mezzo PEC - del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata.

L'operatore economico è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

ARTICOLO 26

OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente accordo quadro. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'operatore economico contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, l'atto negoziale in corso di esecuzione potrà essere prorogato per

il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 12, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente atto negoziale.

ARTICOLO 27

CONTROVERSIE

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni del c.p.c.. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti è costituito un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità dell'art. 215 e dell'allegato V.2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36.

ARTICOLO 28

DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del presente Accordo Quadro l'operatore economico elegge il domicilio legale in _____ Via _____, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti all'accordo quadro. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____ . L'operatore economico è tenuto a comunicare -a mezzo PEC- all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 29

ALLEGATI

1. Capitolato tecnico.

2. Patto di integrità.